

VERBALE DI ACCORDO

per il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga ai sensi dell'art. 1 D.L. n. 104/2020 ed ex art. 22 D.L. n. 18/2020 come successivamente modificato e integrato dalla Legge di Conversione n. 27/2020 e dall'art. 70 del D.L. n. 34/2020, nonché dall'art. 1 del D.L. n. 52/2020

Oggi, 29 settembre 2020,

tra

la società Belron Italia S.p.A., rappresentata dalla Dr.ssa Sandra De Santis, assistita dall'Avv. Massimo Dramis (qui di seguito, anche la "**Società**")


e

i rappresentanti delle segreterie nazionali della Filcams-CGIL, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, rispettivamente in persona dei Sig.ri Federico Antonelli, Paolo Proietti e Marco Demurtas (di seguito, congiuntamente, anche le "**OO.SS.**") e la RSA in persona della Sig.ra Maria Lo Giudice (di seguito, anche la "**RSA**")

(di seguito tutti insieme, congiuntamente, le "**Parti**")

Premesso che:

- A. in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle norme di contenimento del contagio emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Società, ha convenuto con le OO.SS., a decorrere dal 23 marzo 2020, il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga (di seguito, "**CIGD**"), ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020, come successivamente modificato e integrato dal D.L. n. 34/2020 e dal D.L. n. 52/2020, per un periodo complessivo di 18 (diciotto) settimane, esteso a 22 (ventidue) settimane per proprie unità site nelle sole regioni della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna, ai sensi degli artt. 15 e 17 del D.L. n. 9/2020;
- B. l'art. 1, comma 1, D.L. n. 104/2020 prevede che i datori di lavoro che nel corso del 2020 riducano o sospendano l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere il trattamento di CIGD per un periodo di 9 (nove) settimane (incrementate di ulteriori 9 settimane sulla base di specifiche condizioni), fruibili tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020;
- C. l'art. 1 del D.L. n. 104/2020 ha, altresì, stabilito che i periodi di integrazione salariale fruiti dalle aziende in forza delle disposizioni del D.L. n. 18/2020 e ricadenti, anche parzialmente, nei periodi successivi al 12 luglio 2020 devono essere imputati alle predette 9 settimane di C.I.G.D. e, pertanto, devono essere da quest'ultime dedotte;
- D. la seconda *tranche* del precedente periodo di CIGD, pari a 5 (cinque) settimane, decorreva dal 22 giugno 2020 per le sole unità site nelle Regioni della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna ed è cessato, pertanto, il 25 luglio 2020, ricadendo conseguentemente in parte (2 settimane) nel periodo successivo al 12 luglio 2020;
- E. con accordo del 17 luglio 2020, la Società e le OO.SS. hanno convenuto il ricorso ad ulteriori 4 (quattro) settimane di CIGD decorrenti 7 settembre 2020 per tutte le unità, ricadenti quindi interamente nel periodo successivo al 12 luglio 2020;
- F. stante la persistenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Società, con comunicazione datata 23 settembre 2020, ha inviato alle OO.SS. richiesta di esame congiunto in via telematica per la domanda di trattamento di C.I.G.D. relativa alle 9 (nove) settimane previste dalle disposizioni sopra richiamate, detratti i periodi già fruiti successivamente al 12 luglio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, D.L. n. 104/2020 e dell'art. 22, D.L. n. 18/2020, come integrato e modificato dal D.L. n. 34/2020 e dal D.L. n. 52/2020;



G. in data 29 settembre 2020 è stato effettuato l'esame congiunto in via telematica, nel corso del quale le Parti, dopo aver esaminato la situazione connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono date atto che ricorrono i presupposti per la presentazione della domanda di ammissione al trattamento di CIGD per le suddette 9 (nove) settimane, ai sensi dell'art. 1, D.L. n. 104/2020 e dell'art. 22, D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020, come modificato dall'art. 70, D.L. n. 34/2020 e dall'art. 1, D.L. n. 52/2020.

Tutto ciò premesso


- 1) le Parti si danno atto che ricorrono i presupposti per la presentazione della domanda di concessione del trattamento di C.I.G.D. ai sensi dell'art. 1, D.L. n. 104/2020 e dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020, come modificato ed integrato dalla Legge di Conversione n. 27/2020 nonché dall'art. 70, D.L. n. 34/2020 e dell'art. 1, D.L. n. 52/2020, per un massimo di n. 778 dipendenti occupati presso la sede aziendale e le unità di cui all'Allegato 1 (qui di seguito, le "Unità");
- 2) il trattamento di C.I.G.D. sarà richiesto con decorrenza, per tutte le Unità, dal 5 ottobre 2020, dedotti i periodi già fruiti successivamente al 12 luglio 2020 e, quindi, per n. 3 (tre) settimane per le unità ubicate nelle Regioni della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna e n. 5 (cinque) settimane per le unità ubicate nelle altre Regioni;
- 3) l'intervento interesserà n. 778 dipendenti addetti presso le Unità, con riduzione o sospensione sino a zero ore;
- 4) la Società applicherà meccanismi di rotazione fra il personale sospeso, sulla base delle esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali, in considerazione della fungibilità professionale. La rotazione del personale verrà effettuata con modalità che consentano, per quanto possibile, periodi di collocazione in CIGD omogenei con quelli degli altri colleghi fungibili coinvolti nella rotazione stessa e, comunque, nel rispetto delle preminenti finalità di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- 5) si conviene, altresì, che durante il periodo di CIGD, in caso di specifiche esigenze aziendali, la Società avrà facoltà di richiamare in servizio uno o più lavoratori sospesi, con preavviso non inferiore a 2 (due) giorni;
- 6) ai sensi e per gli effetti del comma 6-bis dell'art. 22, D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020, introdotto dall'art. 70, D.L. n. 34/2020, la Società anticiperà ai lavoratori interessati il trattamento di CIGD oggetto del presente accordo;
- 7) con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto che la procedura di informazione e consultazione sindacale è stata correttamente esperita.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Società




Le OO.SS.



Palo Prati
La RSA

Flavia Lo Giudice